



*Audizione informale
Commissione Agricoltura
Camera dei Deputati*

Roma 24 novembre 2004

*Memoria presentata
dall'ARCI CACCIA*

ARCI CACCIA - Direzione Nazionale
Largo Nino Franchellucci, 65
00155 – Roma
Tel. 06.4067413 – Fax 06.40800345
Sito web: www.arcicaccia.it - e-mail: info@arcicaccia.it

Il disegno di legge proposto all'esame della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, a differenza del precedente disegno di legge, ritirato dal Governo in data 5 marzo 2004, non elimina i primi due commi dell'art. 1 della legge 157/92 che stabiliscono l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e la priorità della tutela faunistica e delle produzioni agricole rispetto all'esercizio del prelievo venatorio.

Tale norma non viene emendata formalmente ma nonostante che il testo proposto si presenti con finalità ridotte, con modifiche rivolte all'interno del sistema vigente, appare evidente, a nostro avviso, il capovolgimento della "ratio" legislativa che presiede la legge 157/92, sostanzialmente operato con disposizioni che ne svuotano e ne stravolgono il contenuto essenziale.

Appare così un contrasto insanabile tra il "nomen iuris" adottato e la sostanza legislativa che è articolata in norme del tutto confliggenti con l'impianto della c.d. caccia programmata.

La normativa si presenta come un insieme di diverse proposte che convergono nel fine di superare lo schema di base dell'attuale normativa.

In sostanza tale proposta, esaminata nel suo insieme, pone in primo piano, quale scelta prioritaria del legislatore, l'esercizio della caccia in se stessa e trasforma la vigente legge 157/92 in legge sulla caccia o sul diritto di caccia in sostituzione di un complesso di norme ora rivolte a garantire un prelievo venatorio eco-compatibile.

E' singolare inoltre che tale profonda modifica sia prospettata senza che il Parlamento abbia conosciuto e discusso una relazione sulla stato di attuazione della legge esistente, senza tener conto dei contenuti normativi espressi da tutte le Regioni con apposite leggi attuative. Nell'insieme della proposta in esame non si ritrova alcuna misura adatta a recare nuovo impulso allo sviluppo del regionalismo e certezza per il concreto esercizio delle attribuzioni proprie delle Regioni in materia di disciplina del prelievo venatorio.

In molti si attendeva che in sede legislativa si ponesse mano, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, ad una rilettura delle competenze spettanti alle Regioni mediante l'identificazione delle materie e degli aspetti normativi di competenza esclusiva dello stato in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Tale ricognizione avrebbe confermato l'impianto fondamentale della legge 157/92 che disciplina la caccia nell'ambito della tutela faunistica e dell'attività agricola. Al contrario si evidenzia l'intento di risollevarlo il diritto di caccia già sepolto con la vecchia legge 968 per tornare in buona sostanza al Testo Unico del 1939.

Sarebbe stata invece auspicabile una legge ben diversa e distinta ma collegata alla L. 157/92 da concertare con tutte le forze interessate, per assicurarne lo sviluppo attuativo e assicurare la piena efficacia operativa. A tal fine, tra gli oggetti essenziali da considerare dovevano essere assunti:

1. l'incentivazione del volontariato per le attività svolte presso gli Ambiti Territoriali di Caccia;
2. l'incremento delle zone di ripopolamento e cattura e loro agevolazione;
3. gli incentivi fiscali per le aziende agricole che partecipino ai piani di recupero ambientale e degli "habitat" e alla ricostituzione del patrimonio faunistico;
4. l'introduzione di indici di impatto faunistico per tutte le opere umane insistenti sul terreno agro-silvo-pastorale;
5. l'ausilio delle aziende agricole per le colture a perdere, atte al mantenimento della fauna;
6. il potenziamento delle funzioni degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini e il rafforzamento del loro collegamento con le Province, anche per il monitoraggio sui risultati della gestione;
7. il finanziamento dei corsi di formazione per esperti faunistico-venatori;
8. il potenziamento e l'articolazione dell'Is tituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
9. la rimodulazione del sistema sanzionatorio in armonia con la riforma del Codice Penale.

La nostra Associazione di cacciatori ritiene che la caccia sia praticabile e difendibile soltanto se resa compatibile in un quadro legislativo di tutela ambientale, nella convinzione che oggi nella crisi e nel degrado dell'ambiente e della natura, non sia proponibile l'estensione della facoltà di caccia oltre misura, dinanzi ad un depauperamento della fauna stanziale e nel diradamento e sviamento delle migrazioni, prodotti dell'inquinamento, dalle mutazioni climatiche e dall'inurbamento sconsiderato, ma vi sia al contrario l'obbligo imprescindibile di incrementare lo stato della fauna selvatica, il suo ripopolamento naturale, la sua sosta e riproduzione.

Si poteva immaginare un intervento legislativo collegato e distinto, che tenuto conto dell'attuazione della legge attuale, prevedesse misure per assicurare le condizioni ambientali atte all'incremento del patrimonio faunistico.

Misure necessarie in quanto tutta la documentazione scientifica al riguardo, sottolinea come sia l'ambiente naturale ad essere aggredito da diversi fattori, molti dei quali possono essere disciplinati in sede legislativa ai fini di una coerente politica ambientale.

La questione riguarda le tante cause che aggrediscono la qualità ambientale, principalmente l'uso delle sostanze chimiche nocive in agricoltura, le produzioni inquinanti e i loro residui tossici, ecc... Possono essere adottate, in tali settori, adeguate regole riduttive, utilizzando anche la leva fiscale, incentivando il monitoraggio e la progettazione ambientale delle Regioni e degli Enti Locali. E'

essenziale che in Italia sia resa operante la competenza del Ministero per le Politiche Agricole stabilite dal D. Legisl. 4/6/97 per la “salvaguardia e tutela della biodiversità”.

Occorre una struttura di coordinamento e di traduzione operativa delle diverse Direttive comunitarie e delle Convenzioni internazionali che investono la questione ambientale, mentre la tutela faunistica in particolare è assicurata soltanto dalla legge 157/92. Questa legge ha dichiarato espressamente di voler essere l’attuazione, oltre che delle Convenzioni internazionali sulla fauna anche della Direttiva Comunitaria 409/79/CEE; le prescrizioni della stessa Direttiva sono state recentemente ribadite in sede europea, per cui l’atto di recepimento nella legislazione interna del nostro Paese, per essere stravolto o cambiato profondamente, dev’essere basato su nuovi dati e giustificato in base a documentazione scientificamente testata.

Tale giustificazione non ci è stata offerta, né ha potuto fornirla il Governo a Bruxelles nel Dicembre 2002, mentre all’opposto interviene il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

Sul testo ora proposto all’esame della Camera l’INFS ha osservato come non vi siano le condizioni per un’estensione dei tempi del prelievo venatorio ed ha ribadito la giustificazione della caccia solo se la mortalità delle specie animali, da essa indotta, risulti non aggiuntiva alle cause naturali e si svolga non oltre i tempi del metà inverno, ossia non si prolunghi nei periodi prossimi alla riproduzione e durante il ritorno ai luoghi di nidificazione. Il termine del 31 gennaio è stato pertanto considerato conforme a tali criteri a livello europeo.

Non è auspicabile pertanto che si interrompa il nesso tra scienza e *governance*, tra tutela della fauna e caccia programmata nel nostro Paese: pena lo svuotamento, mediante abrogazione implicita o indotta dell’unico strumento legislativo di cui il Paese si è dotato, per rendere applicabile l’art. 117 della Costituzione per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema sotto il profilo faunistico.

La fauna, come è noto, costituisce un elemento costitutivo essenziale dell’eco-sistema e la sua appartenenza al patrimonio statale obbliga la Repubblica Italiana ad assicurarne la riproducibilità, la sosta nel territorio nazionale. Svuotata la potenzialità programmatica della legge 157/92, rimarrebbe un vuoto legislativo produttivo di un “*vulnus*” di rilievo costituzionale, sia per omissione che nel merito, in quanto si prefigura un testo residuo che travalica la soglia della costituzionalità e contraddice gli stessi fini dichiarati sotto il profilo dell’irrazionalità legislativa.

Non si comprende infatti per quali vie l’Italia potrebbe tutelare l’ecosistema e la biodiversità, come valori assunti dalle recenti riforme nel testo della nostra Costituzione, oltre che vissuti come tali nella coscienza civile e nell’opinione pubblica prevalente.

E’ evidente l’efficacia negativa, in contrasto con le suddette tutele costituzionalmente dovute, che avrebbero quelle normative che estendessero i tempi, i modi del prelievo venatorio, vanificando i

contenuti sostanziali della programmazione che, non a caso, è stata definita faunistico-venatoria e non semplicemente venatoria.

Con le proposte all'esame si produrrebbe infatti una programmazione ad opera del singolo, con esclusione dei condizionamenti, che, non creati dal legislatore del '92, ma esistenti in natura, impongono regole prioritarie rispetto ad un diritto di caccia, che non esiste più in Italia, almeno dall'entrata in vigore della previgente legge 968.

Per effetto di tale normativa si produrrebbe una divisione non solo tra le Associazioni venatorie, ma anche tra i cacciatori delle Regioni, che hanno attuato la gestione del territorio agro-silvo-pastorale, e quelli delle Regioni inadempienti, tra i cacciatori residenti nelle metropoli e quelli residenti nelle zone rurali o a minore densità urbana. Senza considerare che l'aumento della pressione venatoria e la sua diffusione troveranno l'opposizione non solo delle associazioni agricole ma, ancor più, da parte dei singoli agricoltori.

Il rischio che si prevede imminente non è dato peraltro dal minacciato referendum anticaccia, quanto da tali contrasti e contraddizioni. Contrastanti che la legge attuale aveva superato nel costruire un punto di equilibrio e di bilanciamento tra opposti interessi, che ha consentito alla Corte Costituzionale di qualificare la caccia come uso ragionevole (non solo lecito) delle risorse naturali, se inquadrata in un contesto che garantisce la sopravvivenza e la capacità riproduttiva della fauna come è previsto dalla legge in vigore.

Questa complessa garanzia che lo Stato deve assicurare a tutti i cittadini, anche dinanzi agli obblighi assunti in sede comunitaria, verrebbe non solo ad essere incrinata, ma contraddetta e sostanzialmente dissolta, ove si approvasse un testo normativo, che al di là di specifici emendamenti imprevedibili, dato il contesto, provocherebbe la vanificazione della programmazione faunistico-venatoria, quale unica barriera opponibile al fondamentalismo animalista .

Alcune norme proposte, ad avviso dell'ARCI CACCIA, non possono che produrre effetti stravolgenti sulla programmazione regionale e sull'attuazione delle norme comunitarie e costituzionali.

In particolare si sottolinea:

- I. il totale depotenziamento degli Ambiti Territoriali di Caccia in favore del potere politico regionale;
- II. il pernicioso ritorno al nomadismo venatorio, con risultati disgreganti sulla programmazione faunistico-venatoria;
- III. lo svuotamento dei poteri e delle funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- IV. l'aumento delle specie cacciabili e il prolungamento dei tempi di caccia al di fuori di riscontri idonei in sede scientifica e validamente esponibili in sede europea.

Quanto al I punto:

La disciplina prevista dall'art. 14 della legge 157/92 si basa sull'articolazione territoriale degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, che devono essere delimitati da confini naturali e di dimensioni sub-provinciali. L'INFS aveva addirittura stimato ottimale la dimensione non superiore ai 10.000 ettari.

Lo scopo di tale norma è quello di assicurare un'effettiva gestione faunistica, nonché un controllo *"in loco"* della sua efficacia, con l'apporto delle tre componenti associative dei cacciatori, degli agricoltori e degli ambientalisti nonché il legame del cacciatore con il territorio.

L'art. 6 della proposta in esame dilata la dimensione degli ATC oltre i confini provinciali sino a ricomprendere i territori di più province o il territorio dell'intera regione..

Con ciò si rende vana ogni ipotesi di gestione e si contraddice letteralmente il criterio adottato nel comma precedente, relativo all'omogeneità di tali comprensori e la loro corrispondenza con i confini naturali.

Si consideri che il piano faunistico-venatorio si basa essenzialmente sull'esistenza di ambiti territoriali in cui sia possibile, unitariamente alla caccia programmata, anche il recupero ambientale e la gestione del territorio ai fini faunistico-venatori: obiettivi irraggiungibili con dimensioni troppo vaste di tali articolazioni .

La programmazione faunistico-venatoria viene in tal modo privata dalle sue potenzialità operative e si riduce ad un piano di prescrizioni e divieti.

La legge 157/92 infatti, con l'art. 14, ha voluto non solo "attraverso la più ridotta dimensione degli Ambiti stessi pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio, ma ha inteso altresì, attraverso il richiamo ai confini naturali, conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell'attività venatoria" (C. Costitut. Sent. n. 4/2000) e in modo da stabilire un "preciso legame del cacciatore con il proprio territorio di residenza".

Privati di tale requisito di efficienza i Comitati di Gestione degli ATC non potrebbero svolgere i loro compiti, peraltro previsti dalle norme non abrogate. Si unisce a tale menomazione quella prevista dal successivo comma 4 dello stesso articolo, in cui il consenso degli ATC per l'accesso di cacciatori non iscritti e non residenti, connesso alle esigenze programmatiche, viene sostituito con l'obbligo, stabilito per legge, di accogliere tutti i cacciatori richiedenti fino al raggiungimento del parametro della media nazionale.

Con tale accesso *"ope legis"* l'aumento dell'immissione di cacciatori non residenti nelle regioni più dotate di fauna, provocherebbe nuove tensioni e contrasti e finirebbe con

l'allineare la pressione venatoria nei luoghi dove più alto è il tasso di protezione e di corretta gestione del territorio, vanificando gli esiti della programmazione regionale a discapito delle Regioni più attente al perseguimento degli scopi complessivi fissati dalla legge. Si avrebbe così l'effetto di aumentare le chiusure localistiche e di incrementare ogni misura rivolta ad espandere gli spazi adibiti alla caccia esclusiva o a regolamento specifico.

Si noti inoltre che il recupero degli *habitat* e gli interventi degli ATC, idonei a creare le condizioni per la sosta e la riproduzione della fauna migratoria verrebbero frustrati dall'ammissione, per legge dello Stato, di tutti i cacciatori ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti costituiti all'interno della regione di residenza e addirittura nelle regioni contigue, in base ad accordi del tutto svincolati dai piani faunistico-venatori. Si propone, oltre a ciò, che la caccia alla migratoria sia consentita, senza alcun vincolo programmatico, per 15 giorni su tutto il territorio nazionale, senza tener conto che molte Regioni senza dover modificare le norme vigenti, hanno già disciplinato forme di mobilità ordinata per la caccia alla selvaggina migratoria.

La stessa attribuzione agli ATC di provvedere alla determinazione degli incentivi economici ai conduttori di fondi rustici sia per la ricostituzione della presenza faunistica che per il ripristino delle zone umide, dei fossati, delle siepi, per le coltivazioni differenziate, nonché per la pastorazione invernale degli animali e la tutela dei nidi di fauna selvatica, viene trasferita, in virtù dell'art. 26, al potere regionale, svincolandolo dalla gestione *"in situ"* laddove sono presenti non solo i cacciatori, ma gli agricoltori, le loro associazioni e quelle degli ambientalisti.

Con tali modificazioni la normativa di risulta si presenta come ispirata a una serie di disposizioni di dettaglio e ad un criterio centralistico che ben poco lascia alla potestà residuale delle Regioni e delle Province e all'articolazione territoriale della pianificazione faunistico venatoria.

Quanto al punto II

Il nomadismo venatorio è aggravato nei suoi effetti negativi con l'autorizzazione, seppure limitata, della caccia alla migratoria per il fatto che si rende impraticabile una vigilanza effettiva sull'incidenza della caccia stessa sulla selvaggina stanziale in modo da contraddire gravemente il concetto unitario di ecosistema.

Si consideri che, nello stesso comma, la migrazione di cacciatori verrebbe ad allargarsi ben oltre i confini degli attuali ATC, a tutto il territorio regionale e regioni contigue, nonché, per 15 giornate venatorie, a tutto il territorio nazionale.

Con tale innovazione, da considerare in modo combinato con le altre, si avrà un incremento notevole del cosiddetto nomadismo venatorio ed un aumento non controllato della pressione venatoria sulla selvaggina migratoria - dichiarata patrimonio dei popoli europei - che la riporterebbe tendenzialmente a livello di *“res nullius”*; in contrasto con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, che ha ribadito, anche per la migratoria, che sosta o attraversa il territorio nazionale, l'appartenenza al patrimonio dello Stato, unico responsabile dell'applicazione dei trattati internazionali e delle normative comunitarie.

Si osservi inoltre che in nessun paese europeo è lecito il trasferimento orizzontale dei cacciatori sull'intero territorio dei singoli stati, mentre in Italia è stato concepito validamente un sistema di accesso controllato in Ambiti di caccia, anche diversi da quello di appartenenza, con un riferimento agli organi di gestione quale punto di bilanciamento dei diversi interessi tra cacciatori residenti e non residenti.

Nello stesso art. 14, nella parte di cui si propone ora l'abrogazione, è previsto che l'ammissione di cacciatori non iscritti, nei singoli ATC, sia motivata da modificazioni positive, accertate, anche mediante censimenti, della popolazione faunistica.

E' ora previsto anche il parere dell'organo di gestione per la definizione del numero dei cacciatori non residenti ammissibili con disciplina regionale, cui è parimenti rimessa la determinazione di forme di partecipazione anche economica per tale immissione. Tale norma risulta abrogata

Si avrebbe invece una pressione venatoria non regolata in base allo stato dei luoghi e dalle condizioni naturali della fauna, ma dal diritto di spostamento sul territorio nazionale del singolo cacciatore, con un evidente e pieno contrasto con le prescrizioni generali contenute nell'art. 1 della stessa legge 157/92 non abrogato. Si delinea un contesto normativo che non offre la garanzia dovuta anche in forza delle Direttive comunitarie, di uno standard minimo di salvaguardia valevole su tutto il territorio nazionale, non essendo concepibile, anche per la fauna migratoria, la sua prelevabilità condizionata unicamente da scelte venatorie (v. sent. C. Costituz. 226/03, 169, 168/89).

In tal modo la legge statale non garantirebbe più l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione di tutela dell'ecosistema e neppure quella delle direttive comunitarie.

Con l'indirizzo ribadito dalla Corte dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (v. Sentenza 311/03) tale garanzia di uno standard minimo di tutela discende da obblighi internazionali. In particolare si consideri che le norme della L. 157/92 sono state prescelte per assicurare l'attuazione della Direttiva 409/79 secondo le condizioni date dal nostro territorio.

La caducazione e lo svuotamento dei suoi contenuti si concretizzano, anche sotto il profilo dell'irrazionalità, in violazione degli artt. 10 e 117 della Costituzione nella misura in cui lo Stato non provvede ad emanare una coerente legislazione in materia e non assicura che una modifica legislativa delle norme vigenti siano rivolte con pari efficacia nella stessa direzione di tutela. Effetto questo che non si riscontra nella normativa in esame.

Sul punto III

Circa il ruolo dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) le norme proposte producono un depotenziamento dell'Istituto, quale organo dello Stato, cui appartiene la titolarità del bene costituito dalla fauna selvatica, equiparando la funzione dell'INFS a quella di istituti regionali, non meglio definiti. All'INFS rimarrebbe un mero coordinamento senza poteri effettivi per poterlo esercitare (v. art. 3 del testo proposto).

La vigilanza su tali ipotizzati istituti regionali è resa trasferibile al Presidente della Giunta regionale configurando così un parallellismo con l'INFS, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio. Tale modifica produrrebbe un dualismo non armonizzabile con l'unitarietà delle funzioni previste in capo allo Stato, quale unico responsabile dell'attuazione delle Direttive comunitarie e delle attribuzioni previste dall'art. 117 della Costituzione. La tutela della fauna comunemente considerata parte costitutiva dell'ecosistema ed elemento essenziale della biodiversità, ha ricevuto inoltre un rafforzamento novella costituzionale in itinere dell'art. 9 della Costituzione quale obbligo dello Stato.

L'ordinamento dell'INFS, al contrario del suo depotenziamento, andrebbe invece attentamente riconsiderato, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, in previsione di una sua articolazione regionale, laddove, andrebbe distinta una facoltà di intervento per la riduzione dell'invasione in eccesso della fauna selvatica in danno delle colture agricole, dai compiti nazionali e che investono l'unitarietà degli interessi relativi alla protezione faunistica, come tali considerati infrazionabili dalla Corte Costituzionale.

Una riflessione sull'ordinamento dell'INFS avrebbe meritato, nell'ambito di un provvedimento specifico, collegato e distinto dalla L. 157, adeguate misure di potenziamento strutturale e di provvidenze finanziarie. Si consideri che lo Stato è impegnato, su diversi fronti, ad attuare le Convenzioni internazionali sulla biodiversità per cui occorrerebbe un'integrazione degli strumenti tecnici per assicurare un ruolo cooperativo della componente faunistico-venatoria, oggi del tutto ignorata o marginalizzata.

Punto IV

Quanto al punto riguardante tempi di caccia e le specie cacciabili si osserva che in sede di rilettura del documento *‘Key Concepts’*, con i dati aggiornati forniti dall’INFS e acquisiti dalla Commissione UE/DG/Ambiente, il Governo ha dovuto prendere atto che non esistono nuovi dati scientifici che giustifichino di modificare, in Italia, le date di inizio dei periodi di migrazione pre-nuziale, né le date relative al termine della riproduzione per le specie di avifauna di cui all’allegato II della Direttiva 79/409/CEE.

Tali dati scientifici non sussistono tuttora, tanto che l’INFS ha dovuto esprimere un parere contrario all’estensione del periodo di caccia al 28 febbraio di ogni anno.

Le norme proposte, all’art. 9, prevedono, infatti, l’estensione del periodo di caccia, sino alla terza decade di febbraio, per le seguenti specie: quaglia, tortora, marzaiola, colombaccio, alzavola, beccaccino, frullino, oltre al tordo e cesena, pavoncella, piviere e allodola; la beccaccia e altre specie acquatiche sino alla seconda decade di febbraio.

Si elimina inoltre il parere dell’INFS sui calendari venatori e sul numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata (art. 9 co. 4), mentre lo stesso ente è parificato agli istituti regionali per la regolamentazione dei piani di abbattimento degli ungulati (art. 9 co. 2-quater). Tali previsioni, stabilite esclusivamente sotto il profilo dell’uso venatorio, non hanno alcun riscontro rispetto all’autorevolezza acquisita in sede europea dall’INFS, tanto che lo stesso Governo, rispondendo in aula alle interrogazioni riguardanti il ruolo dell’Istituto, ha confermato la validità della sua funzione quale organo di carattere scientifico.

In realtà occorrerebbe a nostro avviso, un intervento di segno opposto a quello prefigurato, ovvero la necessità di un più forte ruolo nazionale dell’INFS, in quanto dai suoi rilevamenti e dai pareri emanati da un ente nazionale tecnico scientifico dipende l’eventuale modulazione del prelievo venatorio, non surrogabile da una serie di certificazioni disomogenee offerte su base regionale.

Le innovazioni riguardanti i tempi di caccia e le specie ammesse al prelievo venatorio, così come sono proposte, non corrispondono ad alcun criterio scientifico né rispettano i periodi in cui le diverse specie sono interessate al passo e al ripasso pre-nuziale: si consideri, per esempio, che, secondo il parere dell’INFS, per le specie tordo e cesena, la caccia dovrebbe chiudersi con la seconda decade di gennaio, per il tordo bottaccio con la terza decade di gennaio. Così per la beccaccia dopo il 31 gennaio (Comitato Ornithologiae, CEE) inizia il ripasso pre-nuziale. Ne discende che con le proposte in esame non è assicurato il rispetto della Direttiva che obbliga gli stati membri al divieto di caccia nei periodi della nidificazione, durante le fasi della riproduzione e della dipendenza. Per le specie migratrici, in particolare, esse non

possono essere cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. In forza della stessa Direttiva “Uccelli” gli Stati membri sono obbligati a relazionale in merito alla sua applicazione. Si profila dunque un procedimento di infrazione a carico dell’Italia ove le modifiche anzidette fossero approvate dal Parlamento.

Infatti la disciplina comunitaria non vieta che gli Stati membri possano regolare diversamente i periodi di caccia delle specie migratorie ma tali disposizioni devono discendere in modo diretto e coerente da analisi, studi, e dati scientifici svolti da enti qualificati non solo nazionali ma anche internazionali. Infatti l’anticipazione facoltativa nella prima settimana di settembre è sottoposta al parere obbligatorio dell’INFS tuttora operante e non contestato.

Il valore del parere dell’INFS è stato più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, da ultimo nella Sentenza 536/02, nonché dalla Corte di Giustizia europea, che, in ogni caso, anche ammettendo possibilità derogatorie da parte di singoli stati membri, ha riconfermato il suo indirizzo rivolto a richiedere che lo stesso Stato richiedente fornisca la prova, avallata di dati tecnico-scientifici, che una diversa data di chiusura della caccia non sia di ostacolo alla protezione completa dell’avifauna interessata.

L’Italia non potrebbe concretamente offrire tale prova, anzi il parere dell’INFS ha confermato la data del 31 gennaio risultando, tra l’altro insignificante che una percentuale minima di uccelli, inferiore all’1/100, cominci la migrazione di ritorno ai quartieri di nidificazione in tempi diversi,

dovendo intendersi la data legislativamente adottata, come clausola di precauzione ed elemento costitutivo della salvaguardia minima rilevante secondo la Corte Costituzionale.

Tale data di chiusura, non può essere dunque variata soltanto per esigenze venatorie, ma si inserisce in un quadro normativo comunitario rivolto ad una tutela complessiva, corrispondente anche agli obblighi interni dello stato italiano in virtù delle sue attribuzioni costituzionali in tema di tutela dell’ecosistema.

Questi punti fondamentali sono inoltre influenzati “*in pejus*” dalle altre proposte normative, che disciplinano particolari aspetti del prelievo venatorio.

Non si capisce il motivo per cui il fondo per il risarcimento previsto dall’art. 26 della L: 157/92, non sia più alimentato anche da altre fonti finanziarie, ma soltanto dalle tasse di concessione regionale che pagano solo i cacciatori, come a prefigurare un mondo venatorio chiuso nella propria nicchia e non collegato all’insieme dell’ordinamento e della società.

Appare ancor più illuminante la tranciante previsione di una massiccia depenalizzazione.

Anche in tal caso, come in quello della reintroduzione , rimessa a decisioni regionali, dei pallettoni che feriscono o disperdono colpi letali (art. 11, lettera e) non si tiene conto delle infrazioni che destano un giustificato allarme sociale e che provocano discredito alla caccia in generale.

Si tratta dell'introduzione della sola sanzione amministrativa, per condotte oggi penalmente sanzionate, laddove la sanzione penale è circoscritta a soli quattro casi, riguardanti la caccia in divieto generale, l'abbattimento di specie particolarmente protette e di esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo in periodi vietati, così per la pernice sarda. Si depenalizzano invece azioni illecite assai gravi, che vanno dall'uccellazione alla caccia nei parchi e giardini e nelle zone di ripopolamento e riserve naturali, sino a comprendere l'azione di sparo da autoveicoli, da natanti e aeromobili e la caccia nei giorni di silenzio venatorio, nonché l'abbattimento della tipica fauna stanziale alpina, ecc... Depenalizzazione questa che comporta un segnale negativo a danno del mondo venatorio, in contrasto con il comune sentire della pubblica opinione.

Quanto agli allevamenti, con facoltà di abbattimento tutto l'anno, si consente la loro istituzione con una dimensione minima ridotta a 3 ettari, pari ad un recinto per la mattanza dei tonni e non certo per un prelievo venatorio esercitabile in condizioni minime ottimali (art. 8). Si tratta di un quadro di misure, che l'ARCI CACCIA ritiene inaccettabili, in quanto non recepibili dal comune sentire e dannose per la vita della caccia. Con esse si rischia in concreto, non solo l'isolamento del mondo venatorio dalla società civile, ma anche il risultato negativo di ritorno al passato, con la rottura di un equilibrio raggiunto con la legge 157 ormai condivisa dalle rappresentanze degli agricoltori e da quelle ambientaliste, che unitamente a quelle venatorie avevano costituito le forze fondanti dell'attuale legislazione.

Le proposte in esame, ad avviso della nostra Associazione, appaiono improponibili alla maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento, che hanno di recente espresso una linea di politica legislativa, rivolta alla tutela dei beni naturali, degli animali, della biodiversità. Una tutela che riteniamo valida per noi e per buona parte del mondo venatorio, come pre-condizione per l'esercizio di una caccia responsabile ed eco-compatibile, unica via per la salvaguardia di una tradizione e di un uso razionale delle risorse naturali, di cui, come cacciatori, ci consideriamo anzitutto custodi e principali difensori.

La Presidenza Nazionale ARCI CACCIA

Roma, 24 novembre 2004